

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 26/12/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Rileva la Commissione che la società TESSITURA FRANCOLESS srl ha appellato la sentenza in epigrafe che aveva respinto il ricorso prodotto da detta società avverso l'avviso di accertamento n. Omissis IRES 2004, emesso dall'Agenzia delle Entrate, Ufficio (ora) Direzione Provinciale di Varese, chiedendo la riforma di detta sentenza. Controdeduce la predetta Agenzia ed insiste per la conferma della sentenza appellata.

Osserva la Commissione che la sentenza appellata merita di essere confermata.

Come risulta dalla documentazione in atti, non contestata, l'appellante, in sede di accertamento, si è rifiutata di esibire la documentazione relativa al contratto di associazione in partecipazione, opponendo l'adesione al condono tombale ex art. 9 della legge n. 289/02. Al riguardo, però, è da sottolineare che l'adesione al condono tombale non preclude i poteri ispettivi dell'Ufficio, ma soltanto l'emissione di accertamenti. Nessuna preclusione vieta all'Ufficio di chiedere la documentazione relativa alla posizione fiscale del contribuente per il periodo di imposta condonato. Ne consegue che la documentazione prodotta nel primo grado di giudizio ed in questa fase di appello deve essere dichiarata inammissibile, alla luce della normativa vigente e della consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione. Difatti, per la Corte di Cassazione (sent. N. 13511/2008), è rilevabile d'ufficio l'inutilizzabilità, anche in sede giudiziaria, della documentazione non esibita dal contribuente all'amministrazione fiscale che ne abbia fatto richiesta. Nello specifico, poi, emerge dagli atti che l'Ufficio, con l'accertamento impugnato, ha ripreso a tassazione, a titolo di sopravvenienza attiva ex art. 88 del DPR 917/86, non la quota di utili accantonata, ma il debito iscritto nei confronti dell'associato dell'importo di € 265.241,00, girato, senza alcuna giustificazione, ai debiti iscritti verso il rappresentante legale della società, sig. Gi. So.. Tale giroconto, che ha permesso alla società di eliminare un debito iscritto a bilancio, non trova alcuna giustificazione né motivazione effettiva, con la conseguenza che la società ha eliminato un debito verso l'associato e che esso debito viene costituire una sopravvenienza attiva, ai sensi dell'art. 88 del TUIR.

L'eccezione relativa agli "elementi standardizzati del contratto..." non può essere oggetto di esame, atteso che l'appellante, come su evidenziato, in sede di accertamento, si è rifiutata di esibire la documentazione relativa al contratto di associazione in partecipazione. In ordine all'illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione della legge n. 4/1929 e dell'art. 21 della legge n. 212/00, rileva la Commissione, anche alla luce del pensiero della Corte di Cassazione (sent. N. 3569/2010), che i verbali di accesso di per sé soli hanno una valenza limitata e che soltanto attraverso l'atto di accertamento l'amministrazione finanziaria contesta al contribuente gli addebiti ascrittigli. "Deve, pertanto escludersi, scrive la Corte, che la mancata puntuale descrizione delle fasi istruttorie effettuate dai verificatori, in sede di redazione dei verbali, possa comportare la nullità dell'avviso di accertamento".

Per quanto concerne, poi, l'illegittimità dell'accertamento per violazione dell'articolo 5bis del D.Lgs. n. 218/1997, rileva la Commissione che l'Ufficio, dopo l'emersione di una dubbia operazione posta in essere con la stipulazione di contratti di associazione in partecipazione da parte di numerosi soggetti, ha effettuato, nel caso di specie, un controllo mirato volto a verificarne l'effettività. Non ha, quindi, svolto alcuna verifica di carattere generale o parziale nei confronti delle imprese controllate. Infatti, la richiesta di documentazione è stata mirata. Peraltro, la parte, lamentando la mancata possibilità di

aderire al recupero fiscale con la riduzione della sanzione, viene a confermare implicitamente la fondatezza dell'accertamento summenzionato.

Non può essere invocata dalla parte, pure, la violazione dell'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente, atteso che essa non ha, all'inizio, collaborato con l'Ufficio al fine di fornire la documentazione richiesta.

Infine il lamentato errore, in sentenza di primo grado, in ordine alla mancata distribuzione degli utili conseguiti alla società associata non può trovare accoglimento atteso che l'appellante non ha prodotto né in sede prodromica all'emissione dell'avviso di accertamento, né nel primo grado di giudizio, idonea documentazione. Peraltro questa eccezione viene sollevata per al prima volta in questo grado di giudizio ed è quindi inammissibile.

Per quanto sopra, la Commissione, nel respingere l'appello, condanna la parte soccombente al pagamento delle spese del grado, che liquida in € 5.000,00.

PQM

La Commissione conferma la sentenza di 1° grado. Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese del grado, che liquida in € 5.000,00.